

*Gli effetti delle modifiche introdotte dal legislatore alle regole sul ricorso al redditometro*

# Fisco, algoritmi e IA con cautela

## Soglia di sbarramento per l'utilizzo dei redditi accertabili

Pagina a cura  
DI ANDREA BONGI

**T**roppi algoritmi fanno male al fisco. L'utilizzo di complesse formule matematico-statistiche che incrociano pluralità di dati, amplificano a dismisura le presunzioni fiscali e rendono poco trasparente il processo di determinazione dei redditi accertabili con gravi conseguenze sul piano della sostenibilità della pretesa. Per questo gli algoritmi e più in generale, l'intelligenza artificiale, non possono essere utilizzati per individuare i redditi o gli imponibili ma solo per individuare, attraverso processi di selezione mirati, i contribuenti positivi a determinati rischi fiscali preventivamente individuati e certificati.

È in questa logica che si devono leggere le recentissime modifiche introdotte dal legislatore alle regole d'ingaggio dell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche (il c.d. redditometro) attraverso l'articolo 5 del decreto legislativo n.108 (in GU n. 182 del 5/8/2024).

Nuove regole d'ingaggio del redditometro che si inquadrano, perfettamente, nella logica voluta dalle nuove analisi di rischio fiscale disciplinate dall'articolo 2 del decreto legislativo del 12/2/2024 n. 13, in attuazione della riforma fiscale.

Ciò premesso vediamo più in dettaglio come le modifiche che il legislatore ha introdotto all'accertamento sintetico per diminuire l'uso degli algoritmi e il conseguente eccesso di presunzioni fiscali si inquadrano nell'ambito di un più coerente e attento utilizzo degli algoritmi stessi in ambito tributario.

**Le nuove analisi di rischio fiscale.** Come abbiamo già accennato, il legislatore, nell'ambito della riforma fiscale voluta dalla legge n. 111/2023, ha definito cosa si debba intendere con le analisi del rischio fiscale.

Le analisi del rischio fiscale, recita l'articolo 2 del dlgs. n. 13/2024, sono un vero e proprio processo, costituito da

una o più fasi, finalizzato a massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria.

Grazie all'utilizzo delle analisi di rischio si potranno anche massimizzare anche l'efficacia e l'efficienza delle attività finalizzate a stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti (la c.d. compliance). Il tutto, grazie all'utilizzo di modelli e tecniche di analisi deterministica o probabilistica, utilizzando e interconnettendo fra loro le enormi quantità di dati e di informazioni presenti nell'anagrafe tributaria o nelle altre banche dati pubbliche disponibili.

**L'audizione del direttore Ade sull'uso algoritmi.** Nel corso dell'audizione del 24 luglio scorso presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sull'utilizzo degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale da parte dell'amministrazione finanziaria.

Nello specifico il direttore ha precisato come, sulla base delle richieste del Garante Privacy e degli orientamenti più recenti della giurisprudenza amministrativa, soprattutto di derivazione comunitaria, in materia di utilizzo degli algoritmi, in ogni fase del processo di analisi del rischio sia sempre garantito l'intervento umano.

Per quanto attiene invece alle caratteristiche degli algoritmi utilizzati dall'amministrazione finanziaria per le attività di analisi e selezione delle posizioni di contribuenti da sottoporre a verifica fiscale o alle attività di compliance, il direttore ha evidenziato come gli stessi siano connotati dai tre requisiti fondamentali: spiegabilità, trasparenza e non discriminazione.

**Le ultimissime modifiche al redditometro.** Prima di addentrarsi nell'esame delle ultime modifiche è necessario ricordarsi che l'ultima riforma dell'accertamento sinte-

tico del reddito delle persone fisiche, introdotta dal decreto legge del 31/5/2010 n. 78, lo aveva trasformato, come qualcuno giustamente fece osservare all'epoca, in un vero e proprio studio di settore per nuclei familiari.

L'eccessivo paniere di beni e servizi sui quali calcolare il reddito sinteticamente accertabile in capo al contribuente ha, di fatto, raggiunto il risultato opposto a quello voluto dal legislatore, confinando il redditometro ad uno degli strumenti più inutilizzati nella lotta all'evasione nell'ultimo decennio.

Ecco allora che il decreto legislativo n. 108 del 5 agosto scorso si pone come intento principale quello di ridurre il numero e il peso degli algoritmi e delle conseguenti presunzioni fiscali, dal calcolo del redditometro. E lo fa prevedendo una soglia di sbarramento al di sotto della quale gli eventuali redditi sinteticamente accertabili individuati dall'utilizzo di algoritmi e incrocio di banche dati, non siano utilizzabili per l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche.

Tale soglia è fissata in misura pari ad almeno dieci volte l'importo dell'assegno sociale annuo (circa 70 mila euro) e finisce per rendere ininfluenti, perché giuridicamente insostenibili, i maggiori redditi individuati dai software delle Entrate rispetto a quelli dichiarati dal contribuente, inferiori a tale importo.

Si può discutere se l'importo corrispondente a tale soglia di sbarramento sia più o meno appropriata ma quello che conta, a parere di chi scrive, è che il legislatore abbia preso atto che l'uso, anzi l'abuso, di algoritmi e presunzioni non porta da nessuna parte.

Meglio allora concentrarsi su scostamenti reddituali sopra una certa soglia che, grazie anche al vaglio di un doppio contraddittorio preventivo con il contribuente, previsto dalla normativa del redditometro, potranno dar luogo ad accertamenti sicuramente più sostenibili, anche nel giu-



dizio tributario, da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il superamento di tale soglia finisce per individuare quel grave rischio fiscale di evasione che può consentire all'amministrazione finanziaria di avviare un procedimento di accertamento che prenderà spunto da tale scostamento ma non si cristallizzerà, tout court, sullo stesso.

Si tratta, senza ombra di dubbio, di una misura grezza che fa tornare alla mente gli scostamenti ritenuti tollerabili dagli studi di settore ma che riveste, se letta con un approccio basato sull'evoluzione della normativa e della giurisprudenza (soprattutto di matrice comunitaria), non può che portarci alla conclusione dalla quale siamo partiti: troppi algoritmi fanno male, soprattutto al fisco.

**Giurisprudenza e algoritmi.** L'analisi del direttore Ade e le recenti modifiche al redditometro hanno, a parere di chi scrive, una loro matrice nella posizione, ormai granitica, che la giurisprudenza ha assunto in merito all'uso degli algoritmi in ambito fiscale.

Il Consiglio di Stato, recependo la giurisprudenza comunitaria, ritiene che l'uso degli algoritmi nel procedimento amministrativo sia legittimo a condizione che l'utilizzo di tali sistemi automatizzati di giudizio e selezione delle posizioni, non sia solo astrattamente conoscibile, ma sia anche pienamente conoscibile non solo da parte del destinatario degli stessi (contribuente), ma anche del giudice adito (CdS sentenza n. 2270/2019).

— © Riproduzione riservata — ■

## Uso algoritmi in ambito fiscale: novità normative e limiti

DS6901	DS6901
Attività di analisi del rischio fiscale (Art.2 Dlgs n.13/2024)	Processo finalizzato a massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria e stimolare l'adempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica o probabilistica, nel rispetto della normativa privacy, utilizzando, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente a uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi
Le ultime modifiche al redditometro (Art.5 Dlgs. n. 108/2024)	La determinazione sintetica del reddito complessivo è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT
Utilizzo algoritmi da parte Agenzia delle entrate (Audizione parlamentare di Ruffini 24/7/2024)	Gli algoritmi utilizzati dal fisco si caratterizzano per essere sempre spiegabili, trasparenti e mai discriminatori. In tutti i processi di analisi del rischio svolti dall'Agenzia delle entrate, è sempre garantito l'intervento umano sia a monte, sia a valle del procedimento amministrativo
Uso algoritmi in ambito amministrativo (Consiglio di Stato sentenza n. 2270/2019)	La trasparenza dell'azione amministrativa impone che l'utilizzo di algoritmi e sistemi automatizzati di giudizio e selezione delle posizioni, non sia solo astrattamente conoscibile, ma implica una piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico